

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2019/922 DELLA COMMISSIONE
del 3 giugno 2019
relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell'Unione ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 57, paragrafo 4, e l'articolo 58, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) Al fine di garantire l'applicazione uniforme della nomenclatura combinata allegata al regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio ⁽²⁾, è necessario adottare disposizioni relative alla classificazione delle merci di cui in allegato al presente regolamento.
- (2) Il regolamento (CEE) n. 2658/87 ha fissato le regole generali relative all'interpretazione della nomenclatura combinata. Tali regole si applicano inoltre a qualsiasi nomenclatura che la riprenda, totalmente o in parte, o che aggiunga eventuali suddivisioni e che sia stabilita da specifiche disposizioni dell'Unione per l'applicazione di misure tariffarie o di altra natura nell'ambito degli scambi di merci.
- (3) In applicazione di tali regole generali, le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante nell'allegato del presente regolamento dovrebbero essere classificate nel corrispondente codice NC indicato nella colonna 2, in virtù delle motivazioni indicate nella colonna 3.
- (4) È opportuno disporre che le informazioni tariffarie vincolanti rilasciate per le merci interessate dal presente regolamento che non sono conformi al regolamento stesso possano continuare a essere invocate dal titolare per un determinato periodo, conformemente alle disposizioni dell'articolo 34, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 952/2013. Tale periodo dovrebbe essere fissato a tre mesi.
- (5) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante in allegato sono classificate nella nomenclatura combinata nel codice NC indicato nella colonna 2 di detta tabella.

Articolo 2

Le informazioni tariffarie vincolanti che non sono conformi al presente regolamento possono continuare a essere invocate per un periodo di tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, in conformità alle disposizioni dell'articolo 34, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 952/2013.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

⁽¹⁾ GUL 269 del 10.10.2013, pag. 1.

⁽²⁾ Regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (GUL 256 del 7.9.1987, pag. 1).

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 3 giugno 2019

Per la Commissione,

a nome del presidente

Stephen QUEST

Direttore generale

Direzione generale della Fiscalità e unione doganale

ALLEGATO

Designazione delle merci	Classificazione (codice NC)	Motivazioni
(1)	(2)	(3)
<p>Prodotto composto da granuli fini di colore beige, contenente particelle bianche, presentato sfuso.</p> <p>Il prodotto contiene:</p> <ul style="list-style-type: none"> — metionina, — cistina, — pantotenato di calcio, — cloridrato di tiamina, — cloridrato di piridossina, — acido para-amminobenzoico, — estratto di miglio (<i>Panicum miliaceum</i>), — estratto di germe di grano, — lievito medicinale, — ferro, — zinco, — rame (in legame complesso), <p>ed eccipienti.</p> <p>In un successivo processo produttivo il prodotto è omogeneizzato per essere incapsulato.</p> <p>Il prodotto è presentato per essere usato come integratore alimentare che arresta la caduta dei capelli e ne stimola la crescita. È altresì presentato come utile nei casi di pelle secca e squamosa, di prurito e di seborrea nonché per rinforzare le unghie.</p>	<p>2106 90 92</p>	<p>La classificazione è determinata a norma delle regole generali 1 e 6 per l'interpretazione della nomenclatura combinata nonché dal testo dei codici NC 2106, 2106 90 e 2106 90 92.</p> <p>Il prodotto consiste in una preparazione in forma sfusa contenente principalmente nutrienti (proteine, vitamine e minerali essenziali) necessari a stimolare la crescita di capelli e unghie sani. Ne è pertanto esclusa la classificazione alla voce 3003 [cfr. anche le note esplicative del sistema armonizzato (NESA) relative alla voce 3003, terzo e sesto comma].</p> <p>Di conseguenza, il prodotto è una preparazione alimentare non nominata né compresa altrove [cfr. anche le note esplicative del sistema armonizzato (NESA) relative alla voce 2106, secondo comma, punto 16].</p> <p>Il prodotto deve quindi essere classificato nel codice NC 2106 90 92 come preparazione alimentare non nominata né compresa altrove.</p>